221

15 feb 1928
20 feb

Memoria

ing. Anzalone Gaetano

contro

Ministero Guerra

Mario Anzalone
Via Volpiano 47 Roma
Tel. ~~20381~~
51934

Regia Corte di Appello di Roma

PRIMA SEZIONE

COMPARSA CONCLUSIONALE AGGIUNTA

PER GLI APPELLATI

Costantino Anzalone in persona del tutore avvocato Mario Anzalone, **Mario Anzalone**, **Michele Anzalone,** signora **Luisa Mariano** Ved. **Anzalone,** signora **Olga Venni** in proprio e quale esercente la patria potestà sui minori suoi figli **Elena** e **Bruno** del fu Amedeo Anzalone, tutti nella qualità di eredi del comm. ing. **Gaetano Anzalone,** patrocinati dagli avvocati S. E. Ivanoe Bonomi e Pier Francesco Corsetti, domiciliati nel loro studio in Roma, al Corso Umberto I N. 184

CONTRO L' APPELLANTE

Ministero della Guerra rappresentato e difeso dalla R. Avvocatura Erariale.

FATTO

L' ing. Gaetano Anzalone, deceduto durante le more del presente giudizio, si era particolarmente dedicato agli studi di telefonia applicata alle operazioni belliche. Essendo ufficiale del Genio Militare, egli rivolse la sua singolarissima attività intellettuale a dotare l'esercito, mercè studi ed esperimenti del tutto estranei alle sue normali funzioni, di una telefonia da campo adatta ai gravi e delicati bisogni della difesa del paese.

Così il capitano Ing. Gaetano Anzalone potè ideare nel 1907 un primo apparecchio di microtelefonia da campo che fece regolarmente brevettare. In seguito, e durante tutti gli altri sette anni nei quali rimase in servizio, ideò altri apparecchi che fece pure regolarmente brevettare e che, insieme, costituiscono la telefonia da campo adottata dal nostro esercito e per la quale lo stesso capitano Anzalone dettò le *Istruzioni* stampate dal Ministero della Guerra ad uso delle forze armate dello Stato.

Gli apparecchi brevettati sono, in ordine cronologico, i seguenti:

N. 86466 del 15 aprile 1907: Microfono e telefono riuniti a cuffia.

» 118848 del 13 marzo 1912: Apparecchio telefonico da parete.

» 119661 del 13 marzo 1912: Cuffia telefonica per batteria da costa.

» 125740 del 22 giugno 1912: Tamburello per cordoncino telefonico da campo.

» 126065 dell'8 luglio 1912: Paletto per far terra.

» 128683 del 28 ottobre 1912: Borsa per telefonista.

» 128775 del 6 novembre 1912: Zana per tamburello telefonico.

» 129201 del 9 dicembre 1912: Apparecchio telefonico da campo con custodia di cuoio.

» 137077 del 17 ottobre 1913: Asta a forcella scomponibile.

» 145976 dell' 8 dicembre 1914: Trasmettitore telefonico per batterie da costa.

» 146024 dell'8 dicembre 1914: Borsa per stendifilo.

Questi undici brevetti dell'Anzalone vennero tutti largamente usati dall' Esercito che, durante la guerra di Libia, e, in misura maggiore, durante la ultima grande guerra europea, ebbe a ritrarre dai trovati dell'Anzalone non solo vantaggi di ordine

bellico, ma anche notevolissimi vantaggi di ordine economico di cui si arricchì lo Stato, senza compensarne affatto l' inventore, che anzi, nel 1914, col semplice grado di capitano, venne posto in pensione per infermità contratta in servizio.

Per questo l' Ing. Anzalone, esperite invano le pratiche conciliative, conveniva in giudizio il Ministero della Guerra *pro tempore*, con citazione 29 marzo 1927, perchè gli fosse riconosciuto il suo diritto e compensato l'uso dei suoi trovati fatto dall'Amministrazione Militare.

Il Tribunale di Roma, con sua sentenza 18-27 luglio 1928 anno VI, accogliendo pienamente le ragioni dello Anzalone, giudicava spettargli il diritto di proprietà su tutti gli undici brevetti sopra elencati, e pertanto dichiarava tenuto il Ministero della Guerra a corrispondere all' inventore, per l'uso fatto dei detti brevetti, un equo compenso da liquidarsi in separata sede a norma di legge.

Contro questa sentenza ha interposto appello l'Amministrazione Militare.

Nelle lunghe more del giudizio, essendo deceduto l' Ing. Gaetano Anzalone, il Ministero della Guerra fece riassumere l'atto di appello nei confronti degli eredi che sono indicati in epigrafe.

DIRITTO

Prima di iniziare la trattazione di diritto desideriamo precisare i limiti della causa, quali si desumono, e dalla domanda dell'Anzalone e dalla sentenza impugnata davanti a codesta Enc.ma Corte.

L'attore Anzalone ha chiesto, nell'attuale fase del giudizio, una sentenza puramente dichiarativa del suo diritto a compenso, in corrispondenza dell'uso che il Ministero della Guerra ha fatto delle invenzioni che a lui appartenevano.

Quando, dunque, si sconfina da questo limite, e si vuole, nella presente fase giudiziaria, complicare il giudizio sulla appartenenza delle invenzioni e sull'uso fattone dall'Amministrazione militare (che costituisce per ora il duplice compito del giudice) con elementi estranei, quali l'eventuale guadagno dell'Anzalone fatto nella vendita dei suoi apparecchi con indagine sui prezzi, si esce dal campo proprio della presente vertenza per invadere quello della liquidazione successiva.

A questo proposito la sentenza di primo grado ha scritto parole assai saggie, che conviene trascrivere, perchè la Corte non sia trascinata dai tentativi av-

versari e mescolare elementi che si attengono alla successiva liquidazione, e che saranno ulteriormente approfonditi in altro giudizio, con elementi che si attengono all'appartenza e all'uso delle invenzioni. « Ai fini del decidere (si legge nella sentenza del Tribunale di Roma) qui basterà aver chiarito che, presupposto un obbiettivo vantaggio derivante dall'utilizzazione delle invenzioni fatte dell'Anzalone da parte dell'Amministrazione convenuta, questa dovrà all'inventore un compenso, da commisurarsi con l'effettivo vantaggio ritrattone (tenuto conto anche dei vantaggi offerti dalla convenuta all'Anzalone al tempo delle sue invenzioni), nonchè al tempo della durata effettiva della utilizzazione stessa, dovendo formare specifico oggetto di indagine tecnica non solo la valutazione del giusto compenso, ma altresì la questione se, dopo il 1° dicembre 1915, nei prezzi della fornitura fatta dall'istante all'Amministrazione debba ritenersi o meno computato il compenso spettante all'inventore ».

Circoscritto così il campo del presente giudizio, passiamo a confutare le argomentazioni avversarie, esaminando i seguenti sei punti, di cui i due primi pregiudiziali:

1° – eccezione di incompetenza;

2° – prescrizione decennale;

3° – brevetti dell'Anzalone e loro uso dei bisogni militari;

4° – appartenenza delle invenzioni all'inventore e non al preponente;

5° – non validità della pretesa donazione dei diritti dell'inventore;

6° – insussistenza del preteso compenso pagato, nel prezzo degli apparecchi, all'Anzalone, dopo il 1° dicembre 1915.

I

Con Decreto-Legge 28 gennaio 1915 n. 49, si disponeva l'espropriazione da parte dello Stato, nell'interesse della difesa nazionale e per solo uso militare, dei diritti di privativa, stabilendosi altresì che l'espropriazione (da decretarsi con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri) venisse compensata in conformità al giudizio di uno o tre periti nominati dal Primo Presidente della Corte di Appello di Roma.

Tale disposizione veniva ripresa nell'altro Decreto-Legge 16 ottobre 1924 N. 1828 con la sola omissione delle parole « per solo uso militare »; e un

successivo regolamento dettava le norme di applicazione.

In seguito a ciò, discutendosi davanti la Corte di Cassazione la causa Bettica, la Suprema Corte sentenziava (sentenza 29 maggio 1928 in *Giur. It.* 1928, I, 1, 903) non esservi dubbio che « il legislatore, con tale disposizione, ha inteso di creare una giurisdizione speciale *in materia di liquidazione delle indennità dovute dallo Stato all'inventore per l'uso che abbia fatto delle invenzioni del medesimo* ».

Da questo giudizio la difesa avversaria ha tratto motivo per eccepire l'incompetenza della autorità giudiziaria, argomentando che il collegio dei periti è competente a giudicare, non solo del *quantum debeatur*, ma anche dell'*an debeatur*, che costituisce nel presente giudizio la ragion del contendere.

La eccezione avversaria è infondata ed erronea per le seguenti ragioni:

a) Le invenzioni dell'Anzalone si sono compiute in un periodo di tempo che va dal 1907 al 1914, e l'appropriazione e l'uso di dette invenzioni da parte della Amministrazione militare si sono iniziate in quel medesimo tempo. Dunque non si può, in alcuna guisa, confondere i fatti che hanno ori-

ginato la presente causa con l'espropriazione a termini dei DD. LL. 28 gennaio 1915 e 16 ottobre 1924, posteriori ai fatti stessi, pel principio che la legge non ha effetto retroattivo.

b) Le nuove disposizioni per l'espropriazione nell'interesse della difesa nazionale dei diritti di privativa prevedono, come elemento necessario, un decreto reale di espropriazione, o (come è il caso del Bettica) un'appropriazione manifesta e inequivocabile dell'invenzione da parte dello Stato. Nel nostro caso, invece, non solo non vi è stato alcun decreto di espropriazione, ma si discute ancora (anzi questa è la ragion del contendere) se l' Anzalone abbia o no diritto di privativa sui suoi trovati, se non li abbia ceduti allo Stato, se questo abbia o non abbia ricavato un' obbiettiva utilità da quei trovati. Siamo dunque in campo diverso; e le disposizioni dei DD. LL. sopra ricordati, restringendo il libero esercizio di un diritto, non possono estendersi oltre i casi e i tempi in essi espressi (art. 4 – *Disposizioni Preliminari al Cod. Civ.*).

c) La chiara disposizione dei sopra ricordati Decreti Legge e il giudicato 29 maggio 1928 della Corte di Cassazione stabiliscono che compete al perito o ai periti nominati dal Primo Presidente della

Corte di Appello di *liquidare le indennità dovute dallo Stato all'inventore per l'uso che esso abbia fatto delle invenzioni del medesimo.* Dunque occorre preliminarmente che siano assodati questi due punti: che l'invenzione appartenga all'inventore e che lo Stato gli debba una indennità. Stabiliti questi due punti, sorge, nei casi e nei tempi determinati dai due decreti legge, la competenza del perito o dei periti.

Diversa invece è la posizione dell' Anzalone in questa causa: egli chiede per ora una pronuncia del magistrato che riconosca il suo diritto a liquidare le indennità dovutegli dallo Stato per l'uso fatto di invenzioni che egli dimostra appartenergli.

d) L'asserzione avversaria che « i periti, se hanno giurisdizione per decidere delle indennità, debbono avere anche la podestà di decidere tutte le questioni relative alla esistenza o meno di una invenzione, alla spettanza della invenzione stessa a chi ne affaccia la pretesa, all'accertamento che vi sia stata, ecc. », è contradetta non solo dal testo dei due ricordati Decreti Legge, ma anche dalla sentenza della Suprema Corte nella causa Bettica. La sentenza della Corte di Cassazione, infatti, mentre nella sua seconda parte rinvia ai periti

la liquidazione della indennità, nella prima parte si ritiene competente a giudicare, come infatti giudica, l'eccezione della Avvocatura Erariale non appartenere all'impiegato Bettica ma sibbene allo Stato l'invenzione stessa, sentenziando che l'eccezione non ha fondamento, che l'invenzione spetta al Bettica e che lo Stato gli deve un'indennità, per la cui liquidazione è competente la giurisdizione speciale dei periti. Con la quale pronuncia (di cui la parte sostanziale riprodurremo più innanzi) la Suprema Corte afferma che spetta alla magistratura ordinaria risolvere tutte le questioni dell'*an debeatur*, le quali non potrebbero certo essere approfondite da *periti* (la legge non dice mai arbitri) la cui speciale perizia è essenzialmente tecnica e non giuridica.

Nel chiedere pertanto che cotesta Ecc.ma Cort respinga l'eccezione di incompetenza, noi intendiamo riservare la questione se, nella seconda fase del giudizio, sia competente o meno la giurisdizione speciale dei periti, giacchè, come abbiamo già osservato, disposizioni che formano eccezione alla legge generale non si estendono *oltre i casi e oltre i tempi* espressi in esse disposizioni.

II

La difesa avversaria crede di trovare in una convenzione fra la Ditta Robert e l'ing. Anzalone la prova che l'ing. Anzalone era dal *1º dicembre 1915* commerciante, e da ciò deduce che ogni contestazione con lo Stato, e quindi anche la presente vertenza, ha carattere commerciale ed è perciò colpita dalla prescrizione decennale.

Anche qui la difesa avversaria dimostra uno stranissimo obblio di quelli che sono i termini della presente causa. Bisognerà dunque, ancora una volta, richiamarli.

Qui si controverte intorno all'appartenenza o meno all'*ex capitano Anzalone* dei suoi trovati, brevettati *nei sette anni che corrono fra il 1907 e il 1914*, e all'uso che l'Amministrazione Militare ha fatto di questi trovati. Tutto ciò che, dopo la pronunzia del magistrato sul diritto a compenso dell'Anzalone, verrà discusso in seguito, e cioè le questioni relative all'entità di questo compenso (ad esempio: tempo ed ampiezza dell'uso, modo delle forniture, prezzo delle forniture, inclusione o meno di un compenso all'inventore nel prezzo di forni-

tura, ecc. ecc.) formeranno oggetto della seconda fase del giudizio.

Posto ciò, come pretendere, nel caso in esame, la applicazione dell'art. 915 del Codice di Commercio, con la conseguente prescrizione decennale?

Per applicare rettamente l'art. 915 del Codice di Comm. occorre analizzare gli atti che si pretendono commerciali per riconoscere se, di lor propria natura, posseggano il requisito della commercialità, e poi esaminare se la qualità di uno dei contraenti valga a conferirglielo, perchè, anche in questo caso, la competenza commerciale dovrà essere rispettata.

Che gli atti di cui qui si contende siano per lor natura commerciali, soltanto una fantasia ariostesca può sospettarlo. Qui si contende intorno all'appartenenza di undici brevetti d'invenzione, e sul diritto a compenso dell'inventore verso chi ha fatto uso vantaggioso di essi. Si legga il titolo II del Libro Primo del Cod. di Comm. sugli atti di commercio e si vedrà quanto sia assurda e infondata la pretesa avversaria.

Quanto alla qualità di uno dei contraenti, rileviamo, dalla memoria avversaria, che l'Anzalone dovrebbe essere stato commerciante a partire dal 1°

dicembre 1915, e cioè quando, uscito già da un anno dall' esercito, avrebbe, per un certo patto prodotto in giudizio, esercitato (usiamo le parole del nostro avversario) « la propria industria telefonica sotto il nome Società in accomandita semplice A. M. Robert. »

Osserviamo anzitutto che (le parole sono del Vivante, vol. I, pag. 189–191) « si acquista la qualità di commerciante per virtù della legge con l'esercizio abituale di atti obbiettivi di commercio *in nome proprio* ». E il Vivante aggiunge : « E' indifferente che chi esercita il commercio lo eserciti personalmente o per mezzo di un rappresentante; è indifferente che lo eserciti per conto proprio o di altri: *solo è necessario che in quell'esercizio spenda il suo nome, che assuma in nome proprio di fronte ai terzi i diritti e gli obblighi derivanti dall'affare.* » Dunque l'Anzalone, che non esercitò mai in nome proprio un commercio, non può essere ritenuto commerciante.

Ma, pur recisamente contestandolo, ammettiamo pure, per un momento e in via d'ipotesi, che, col 1° dicembre 1915, l'Anzalone lo sia diventato. Ebbene, il commerciante Anzalone della fine del 1915, conferisce il carattere di commerciante all'Anzalone,

capitano del Genio in attività di servizio (l'ufficiale in servizio esclude ogni figura di commerciante), del 1907 e degli anni successivi fino al 1915? Porre questa questione è risolverla. E' contrario ad ogni principio giuridico che la qualità di commerciante conseguita in una determinata epoca, conferisca carattere commerciale a tutti gli atti precedenti.

Ora, nel nostro caso, è proprio fra il 1907 e il 1915 che l'Anzalone brevetta i suoi apparecchi assumendone così la privativa; è in quel periodo che l'Amministrazione fa uso di tali apparecchi, uso che proseguirà anche in seguito come logica conseguenza di quei precedenti; è infine in quel periodo che sorgono e si svolgono i rapporti fra l'Anzalone e l'Amministrazione per l'appartenenza di quei brevetti, rapporti dei quali appunto si controverte in questa causa.

Riassumendo, dunque, la materia del contendere non è per natura sua commerciale, e uno dei contraenti, nel periodo in cui si svolsero i rapporti giuridici che formano oggetto della presente causa, non era affatto commerciante nè, per l'ufficio pubblico che ricopriva, poteva mai esserlo.

Per questo l'eccezione avversaria diretta ad impedire che, in questa prima fase del giudizio, il ma-

gistrato dichiari il diritto dell'Anzalone a vedersi liquidato un compenso dall'Amministrazione Militare che ha fatto vantaggioso uso dei suoi trovati, è destinata all'insuccesso.

Vogliamo dir subito però che, anche nella seconda fase del giudizio, quando si tratterà di procedere alla liquidazione del compenso all'inventore, la prescrizione decennale, oppostaci dal nostro avversario, non ci impressiona affatto; giacchè la nostra domanda non mira a rivedere e modificare prezzi di forniture industriali (e quindi a distinguere tre periodi: dal 1907 al 1° dicembre 1915 quando non si può neppur sospettare un Anzalone commerciante; dal 1° dicembre 1915 al marzo 1917 quando si tenta vanamente di opporre la prescrizione decennale; dal 29 marzo 1917 in avanti quando la pretesa prescrizione decennale cade per l'interruzione della nostra citazione), ma mira e tende a ben altro: e cioè a far liquidare un compenso adeguato per l'insieme delle invenzioni e per il largo uso fatto dall'Amministrazione, la quale, come dimostreremo in questo giudizio, – perchè è materia di questo giudizio, – non ha mai compensato l'inventore (si badi bene, inventore non commerciante) dell'uso fatto delle sue invenzioni.

III.

L'ex capitano Anzalone ha ottenuto, fra il 1907 e il 1914, ben undici brevetti d'invenzione, riferentisi tutti alla telefonia da campo. Che i brevetti, indicati da noi nell'esposizione dei fatti, esistano e siano inscritti regolarmente al nome dell'ing. Anzalone, la difesa avversaria non contesta, nè potrebbe in alcuna guisa contestare. Essa si limita ad insinuare che questi trovati non hanno nessuna o poca importanza, essendo noto, sono parole della controparte, « con quanta facilità chiunque possa conseguire in Italia un brevetto ». Parole, diciamo subito, che non hanno alcun senso nella presente controversia, giacchè l'importanza o meno di una invenzione può avere effetto sul *quantum* di compenso che chi l'usa dovrà pagare all'inventore, non già sul diritto a compenso dell'inventore per le sue invenzioni.

Ma l'avversario (dopo aver detto cosa non vera lasciando credere che l'Anzalone, capitano fino al termine del 1914, abbia brevettato dopo, e da borghese, le sue invenzioni) insinua ancora che « delle pretese invenzioni non si è accertata la priorità »

potendosi trattare anche « non di vere e proprie invenzioni, ma del risultato del concorso di mezzi tecnici e della intelligente operosità della maestranza stessa ». Sospetti questi che offendono profondamente le supreme gerarchie tecniche dell'Esercito, gerarchie che hanno consentito a chiamare, in documenti ufficiali, gli apparecchi *modello Anzalone*.

E' possibile far credere che generali del Genio e dell'Artiglieria abbiano, senza indagine alcuna e per crassa ignoranza, accettato di porre illecitamente il nome dell'Anzalone su tutti gli apparecchi da lui trovati? Questo solo sospetto è ingiurioso per l'esercito e per i suoi capi.

Assodato così che l'Anzalone ha fatto, nel campo della telefonia applicata alle operazioni belliche, notevoli invenzioni, che egli ha regolarmente brevettate fra gli anni 1907 e 1914, resta da dimostrare che le forze armate nazionali ne hanno fatto uso. E qui, per non complicare la presente causa, non daremo la dimostrazione precisa della ampiezza e della durata di quest'uso (dimostrazione che si attiene alla seconda fase del giudizio: la liquidazione del compenso), ma ci limiteremo – perchè ciò è necessario e sufficiente – a dare la dimostrazione che

di *tutte le invenzioni brevettate dell'Anzalone, e di altre ancora, l'esercito ha fatto largo uso.*

La difesa avversaria, la quale davanti ai primi giudici aveva lealmente ammesso che gli apparecchi Anzalone erano stati largamente usati dall'esercito, qui si disdice, si fa reticente, si contraddice e si confonde. Infatti, dopo aver ammesso che degli apparecchi Anzalone si è fatto uso durante la guerra libica, e in proporzione grandissima fra il 1915 e il 1918, vuol distruggere i fatti con le seguenti parole, che si leggono nella sua memoria:

a) gli apparecchi Anzalone non erano da preferirsi a quelli già in uso nell'esercito (*pag. 11*);

b) nessun uso è stato fatto dei brevetti Anzalone (*pag. 27*);

c) l'uso si limitò (contraddizione flagrante con la precedente asserzione) all'Artiglieria e non all'Arma del Genio (*pag. 28*);

d) le minori invenzioni non furono mai usate dall'Amministrazione (*pag. 29*).

Queste parole trovano la loro piena inequivocabile smentita in un documento già da noi presentato in prima istanza (*doc. n. 1 fascicolo di primo grado*) e in due altri che presentiamo ora.

Nel foglio d'ordini del Ministero della Guerra

del maggio 1912 si trovano a pag. 4 indicate le invenzioni dell'Anzalone; e a pag. 8, con maggiore precisione, indicati gli apparecchi *modello Anzalone* adottati per l'esercito, con il numero dei materiali già dati in commessa col dispaccio 31 luglio 1909, e commessi al Laboratorio di precisione e all'Arsenale di Torino. Dunque l'esercito, fino dal luglio 1909, aveva adottato e fatto uso di tutti i trovati Anzalone, così di quelli di maggior rilievo come di quelli di minore importanza.

I due documenti nuovi, che produciamo ora, consistono in due manualetti di larga diffusione che portano questi titoli:

Istruzione sullo apparato microtelefonico da campo Modello Anzalone – Edizione 1909.

Istruzione sugli apparati telefonici Modello Anzalone per l'artiglieria da costa e da fortezza – Edizione 1911. (Vedere nell'indice la precisa indicazione dei molti apparecchi e materiali Modello Anzalone).

Sono i libretti, diffusi a migliaia di copie fra gli allievi ufficiali delle Scuole e delle Accademie e gli ufficiali in servizio attivo, per addestrarli all'uso di invenzioni *già largamente adottate*, e per renderli atti a ben usare materiali ormai entrati nelle normali e regolamentari dotazioni dell'esercito.

Ma dal primo di questi libretti desideriamo trascrivere la seguente ordinanza ministeriale:

E' approvata la presente istruzione sull'apparato microtelefonico da campo modello Anzalone.

Roma, addì 15 *dicembre* 1909

Il Ministro della Guerra
P. Spingardi

Questo documento, non solo conferma il largo uso dell'apparato modello Anzalone, ma distrugge in pieno, con l'autorità del capo dell'Amministrazione Militare, i vani tentativi odierni di negarne l'importanza e il vantaggio per le forze armate del paese.

IV.

Stabilito che l'ing. Anzalone ha fatte utili invenzioni, di cui ben undici brevettate, e che dei suoi brevetti ha fatto ampio uso l'esercito, a cominciare dal 1909 e fino alla nostra epoca, occorre dimostrare che tali invenzioni gli appartenevano.

La difesa avversaria non osa affermare chiaramente, in questo giudizio, che le invenzioni dell'uf-

ficiale appartengono all'amministrazione ch'egli serve. Ma nel giudizio di primo grado essa ha cercato di far credere che la creazione della telefonia da campo « è il risultato di studi che l'Anzalone ha compiuto durante il servizio e che rientravano nei compiti dell'Amministrazione a cui egli apparteneva », e che, essendo « compito dell'ufficiale migliorare e perfezionare i mezzi tecnici dell'arma », i trovati dell'Anzalone non appartenevano a lui, sibbene all'Amministrazione preponente.

Benchè, ripetiamo, simile tesi sia quasi del tutto scomparsa nell'odierna memoria avversaria, pure desideriamo richiamare il più recente responso della Suprema Corte in questa materia, responso che conferma altri precedenti da noi riprodotti nelle memorie di prima istanza, in cui si stabilisce che quando il contratto di impiego non cade specificatamente sulla titolarità delle invenzioni (che è proprio il caso del capitano Anzalone, assunto in servizio non certo per fare invenzioni a profitto dello Stato) le invenzioni appartengono all'inventore. Ed ecco le parole della Suprema Corte a Sezioni Unite, nella causa Bettica:

« A norma dell'art. 437 Cod. Civ. in relazione « all'art. 1 del R. D. 30 ottobre 1859 n. 3731, le

« produzioni dell'ingegno appartengono ai loro au-
« tori e soli essi hanno il diritto di attuarle e di
« trarne i relativi frutti. Anche quando le inven-
« zioni siano fatte in occasione del contratto d'im-
« piego, desse si appartengono sempre all'autore non
« al preponente, in quanto che i contratti non si
« estendono oltre ciò che ne forma l'oggetto (arti-
« coli 1138, 1768 Cod. Civ.). Ogni qual volta l'og-
« getto del contratto di locazione d'opera è l'inven-
« zione questa si appartiene al conduttore, giacchè
« costituisce la prestazione, sia pure eventuale ed
« incerta, del datore di lavoro e, cadendo su di un
« oggetto lecito e possibile (art. 1116, 1119 Cod. Civ.),
« vincola il locatore d'opera (art. 1570 Cod. Civ.),
« come ogni altro contratto legalmente formato (ar-
« ticolo 1223 Cod. Civ.). Che se, invece il contratto
« d'impiego, sia pure concluso tra una pubblica am-
« ministrazione e un privato, non cade specificata-
« mente sulla titolarità delle invenzioni, queste ri-
« mangono estranee al rapporto contrattuale, pel
« motivo che desso per sua indole non comprende,
« come rileva **Ulpiano**, nel fr. 9 § 3 *Dig. de transact.*,
« 15, *id de quo cogitatum non docetur.* (Sentenza delle
« Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data
« 29 maggio 1928, in *Giur. Ital.* 1928, I, 1, 903) ».

V.

Passiamo ora a discutere un altro punto della controversia. Stabilito che le invenzioni appartenevano all'Anzalone e non all'Amministrazione, non ha forse l'Anzalone validamente concessa senza compenso la sua invenzione? e, nel caso affermativo, quale o quali invenzioni ha gratuitamente concesse?

Riassumiamo i fatti.

Il giorno 28 settembre 1907 il capitano Anzalone, che aveva allora conseguito soltanto il primo dei suoi undici brevetti, rilasciava una lettera ai suoi superiori, lettera che si legge nella memoria avversaria a pag. 9. Con detta lettera l'Anzalone permetteva l'uso dei suoi apparati microtelefonici all'Esercito, rinunziando ad ogni e qualsiasi compenso.

L'autorità militare ritenne però che questa dichiarazione non fosse nè sufficiente, nè valida, e pregò l'Anzalone a prestarsi alla stipula di un atto, che venne chiamato *convenzione* e venne messo in essere sessantadue giorni dopo, cioè il 30 dicembre 1907. Questo atto è stato prodotto dalla parte avversaria e di esso si è a lungo discusso in primo grado.

Rinnoviamo qui l'esame dei due atti, osservan-

do anzitutto che ciascun di essi consta di due parti e cioè:

a) il permesso o consenso dato dall'Anzalone all'Amministrazione militare di usare per i suoi bisogni l'apparato microtelefonico;

b) la rinunzia ad ogni e qualsiasi compenso per la fatta concessione.

La difesa avversaria non ha veduto questa duplicità di elementi: ha visto il primo e non ha voluto vedere il secondo, e quindi ha tirato dei colpi a vuoto senza colpire il bersaglio.

Si leggono, infatti, nella memoria avversaria delle lunghe disquisizioni sul *permesso di uso di un diritto di privativa*, sulla sufficenza dell'atto scritto *ad probationem*, sul carattere e sulla portata del *permesso di far uso di una invenzione*, desumendo definizioni e argomentazioni persino da dubbie analogie col permesso di visitare le loro ville che cospicue famiglie patrizie rilasciano ai visitatori curiosi.

Ma la questione vera è un'altra e diversa. La questione che qui si discute non riguarda il permesso di uso, ma la rinunzia al compenso; onde la questione si pone così: quale è il carattere giuridico della rinunzia al compenso? quali sono i necessari requisiti dell'atto di rinunzia? Questa, e non già il consenso ad usare, è la materia da discutere.

Non vi è dubbio che rinunziare ad un compenso per l'uso di un proprio diritto (nella memoria avversaria si dice esattamente che « il contenuto patrimoniale di un diritto di privativa può essere come un qualsiasi altro bene economico ») vuol dire *donare* il bene economico che in esso è contenuto.

Posto ciò, la lettera 28 settembre 1907 e l'atto 30 dicembre 1907 sono vere e proprie *donazioni* che l' Anzalone ha fatto allo Stato del contenuto patrimoniale del suo brevetto di privativa. Dice bene la sentenza di primo grado che le parole usate « *rinunzia* », « *cessione* » non debbono indurre in errore, giacchè cessione e rinuncia sono espressioni che possono adattarsi a svariati negozi giuridici, ma di questi devesi penetrare l'essenza indagando l'*id quod actum est*.

E allora, se la lettera e l'atto sono vere e proprie donazioni, hanno esse validità piena?

Non insisteremo nel dimostrare che una lettera, o dichiarazione, o sottomissione (le parole non contano) rilasciata dall'Anzalone ai suoi superiori non può mettere in essere una donazione. Faremo torto all'Ecc.ma Corte se vi spendissimo parole. Se la parte avversaria continua a giuocare la sua partita su quella povera carta, è perchè essa è caduta in equivoco : crede che si discuta sul permesso di usare

l'invenzione per cui reputa sufficiente una lettera, e non ricorda che siamo in tema di rinunzia al compenso, cioè di donazione.

Resta, dunque, da esaminare l'atto 30 dicembre 1907, con il quale l' Amministrazione, accortasi che la lettera 28 settembre era poco meno di nulla, si propose di regolare la donazione.

Come è formato quell'atto? Stipulano da una parte il cap. Anzalone, dall'altra il colonn. Carcasio in rappresentanza dell' Amministrazione militare; riceve l'atto il ragioniere geometra del Genio Militare Del Monaco. L'atto è autorizzato preventivamente dal Ministro della Guerra con dispaccio 20 dicembre 1907 N. 148114.

Anzitutto l'atto redatto in sede amministrativa da un pubblico funzionario non può equipararsi all'atto pubblico che è richiesto per le donazioni.

In secondo luogo, le donazioni fatte ai corpi morali non possono, per prescrizione di legge, essere accettate senza l'autorizzazione del Governo da accordarsi nelle forme stabilite da leggi speciali. Donde due questioni; è lo Stato da considerarsi come un corpo morale? nella fattispecie vi fu l'autorizzazione del Governo nelle forme di legge?

Alla prima questione si deve rispondere affermativamente. Nel parere *pro-veritate* dell'illustre giu-

reconsulto Oronzio Quarta, che è stato prodotto in prima istanza e trovasi nel fascicolo di primo grado, si dimostra, con l'autorità del Giorgi e di ripetuti giudicati, che lo Stato deve considerarsi agli effetti della donazione un corpo morale. Non abbiamo che a riferirci alla dotta dissertazione del Quarta.

Alla seconda questione si deve rispondere negativamente. Il dispaccio ministeriale che autorizza a stipulare non può confondersi con l'autorizzazione a ricevere una donazione, autorizzazione solenne prescritta dagli art. 932 e 1060 del Cod. Civ. per i corpi morali. Diremo col Giorgi (a cui si associa pienamente il Quarta nel citato parere) che « non de-
« ve sembrare un controsenso che lo Stato il quale
« *autorizza* e lo Stato che *accetta*, siano la medesi-
« ma persona morale ; giacchè le autorità competenti
« ad autorizzare e ad accettare essendo diverse con-
« corre sempre l'opportunità del procedimento di
« autorizzazione, la quale deve esser data con de-
« creto reale, sentito il Consiglio di Stato : mentre
« l'accettazione potrebbe esser fatta con semplice
« atto dell'autorità a cui si rivolge la disposizione ».
Principii questi che, applicati al nostro caso, ci portano a concludere, con le stesse parole del Giorgi, che « la mancanza dell'autorizzazione rende radical-

« mente nulla la donazione, e questa eccezione di « nullità può essere sollevata ed opposta anche « dal donante in conformità del chiaro disposto del- « l'art. 1061 del Cod. Civile ».

Concludendo, dunque, diremo, con i magistrati di primo grado, che dal punto di vista giuridico non esiste l'atto di donazione della privativa, la cui deficenza « non può essere comunque sanata dal successivo comportamento passivo dell'Anzalone ».

Prima di abbandonare questa trattazione, desideriamo precisare i limiti della pretesa e inesistente donazione.

Tanto nella lettera, quanto nell'atto, il capitano Anzalone dichiara di rinunziare al compenso per l'uso dell'ottenuto brevetto di privativa industriale n. 86466 in data 15 aprile 1907. Anzi nell'atto detto, una copia del brevetto è unita in allegato.

Dunque il cap. Anzalone, obbedendo ad un sentimento che può essere stato generoso ma poco cauto per le fortune sue e della sua numerosa famiglia, intendeva donare *i diritti di una sua privativa ben determinata*. Non intendeva certo donare altro e di più : non intendeva (come vuol far credere il nostro avversario) di donare le sue *invenzioni future*, cioè

gli altri diritti scaturenti da ben altri dieci brevetti conseguiti di poi, fra il 1912 e il 1914. Perciò concluderemo, così come hanno saggiamente concluso i giudici di prima istanza: che non vi è dubbio aver voluto l'Anzalone donare quel solo brevetto 15 aprile 1907, e non le altre invenzioni non ancora uscite dal suo cervello; giacchè non vi è alcuna possibilità giuridica di interpretare quella non valida donazione come intenzione di dare anche invenzioni successive, ancorchè riferentesi ad apparecchi accessori e secondari rispetto al primo.

VI.

La difesa dell'Amministrazione, sbaragliata su tutti questi punti essenziali, fa la sua estrema resistenza, dedicando gran parte del suo sforzo al tentativo di dimostrare che l'Amministrazione ha già lautamente compensato l'Anzalone per l'uso fatto dei suoi trovati. Naturalmente per ridursi a questa ultima trincea, la difesa avversaria ha dovuto ammettere – in flagrante contraddizione con alcuni suoi tardivi asserti – che si è fatto largo uso degli apparecchi Anzalone, e che essi erano molto utili all'esercito, giacchè non si paga che ciò che è van-

taggioso, non si compensa un diritto se non procura utilità.

Esaminiamo il piano tattico dell'avversario, che non ha sortito fortuna in prima istanza.

Secondo l' Avvocatura Erariale, l' Anzalone avrebbe giuocato un tiro mancino all'ingenua Amministrazione Militare ; egli avrebbe finto di rinunziare ai suoi diritti d'inventore per invogliare l'Amministrazione a fornirsi dei suoi apparecchi, poi, accordatosi il 1° dicembre 1915 con la ditta Robert, fornitrice dei suoi apparecchi, avrebbe adottato prezzi nei quali era compreso il suo compenso d'inventore ; prezzi che l'Amministrazione Militare ha subito perchè non si ricordava più – labile di memoria e inesperta fino all'inverosimile – che l'Anzalone aveva nel 1907 rinunziato a suo favore ad ogni compenso per i diritti d'inventore !!...

In verità questo quadro, nel quale l' Anzalone figura come un abile seduttore che lusinga ed inganna la sua ingenua Amministrazione, ha poca probabilità di impressionare. Intanto a queste argomentazioni avversarie noi potremmo opporre un « fine di non ricevere ». Ricordiamo, ancora una volta, che qui si contende intorno al diritto a compenso del capitano Anzalone, e non intorno alla sua

liquidazione. In sede di liquidazione, dunque, – come ha giustamente osservato la prima sentenza, – si potrà indagare quanto l'Anzalone ha potuto personalmente ricavare (dopo il 1° dicembre 1915, *non prima*) dalla vendita dei suoi apparecchi; se cioè nei prezzi di vendita c'era una quota per i suoi diritti d'inventore.

Ma noi non vogliamo rinviare a più tardi la distruzione della tesi avversaria: desideriamo fin d'ora provare che non ha alcun fondamento il sospetto che nei prezzi pagati alla Ditta Robert ci fosse un adeguato compenso per i diritti dell'inventore. Con la qual prova noi avremo dimostrato che il diritto a compenso dell'Anzalone rimane integro e pieno, e che egli non chiede una seconda volta ciò che ha già ricevuto una prima.

Dividiamo il periodo delle forniture in due tempi: prima del 1° dicembre 1915 e dopo questa data. E' evidente che prima dell'accordo intervenuto fra l'Anzalone e la Robert (e di cui discorreremo in sede di liquidazione) ogni eventuale lucro della Ditta Robert non potrebbe essere imputato nei compensi spettanti all'inventore Anzalone. Nessuna dimostrazione ha tentata l'Avvocatura Erariale per provare che, in quegli anni precedenti l'accordo Robert-An-

zalone, quest'ultimo abbia ritratto speciali compensi di inventore sulle forniture fatte dalla Robert allo Stato. Dunque nel primo periodo si può, senza neppure analizzare i prezzi, escludere il pagamento di compensi all'inventore.

Analizziamo ora i prezzi delle forniture sulla scorta dei documenti nostri e dei documenti avversari, senza ingombrare la presente causa con nuove documentazioni, che ci riserviamo di produrre nell'apposita sede.

Il 6 luglio 1907 la Ditta Robert, dichiarandosi disposta a fornire gli apparecchi Anzalone, scriveva all'Ispettorato del Genio (Vedi documenti avversari, fol. 4) che li avrebbe ceduti « a prezzi da non temere concorrenza, sia per avere intrapreso la loro costruzione su vasta scala, *sia perchè l'inventore capitano Anzalone aveva rinunziato a qualsiasi compenso per gli apparati da fornirsi all'Esercito e alla Marina* ». Dunque un documento avversario dimostra già che la Robert sapeva che l' Anzalone aveva fatta la donazione (oggi palesatasi non valida) dei suoi diritti, e che di tale donazione essa doveva tener conto nei prezzi di vendita.

E si badi: nei prezzi di allora e anche nei prezzi successivi. Infatti nel nostro documento N. 4

(fascicolo di primo grado) si può vedere come la Commissione Centrale delle Imposte Dirette nel valutare, non i pretesi guadagni, ma le reali perdite della Ditta Robert negli esercizi 1917 e 1918, si sia anche fondata sul fatto – espresso nel primo considerando della decisione – che « *l' inventore Anzalone rinunziò ad ogni diritto spettantegli* ».

E veniamo ai prezzi. La memoria avversaria asserisce che la Ditta Robert ha fatto questi prezzi per l'apparato telefonico da campo:

13 giugno 1907 offerta di prezzo L. 95
23 agosto 1912 prezzo effettivo L. 125
1915 prezzo effettivo L. 115
1917 » » L. 145
1917 » » L. 150
1918 » ridotto dal Comit. Int. L. 148,57

Dal nostro documento N. 3 (fascicolo di primo grado) risultano invece questi prezzi:

17 ottobre 1914 prezzo effettivo L. 135
13 nov. 1916 » » L. 135

Uno sguardo rapidissimo a queste cifre (che potranno essere attentamente controllate in sede di liquidazione) ci porta alle seguenti constatazioni:

a) Tra il prezzo *offerto* nel 1907 e quello *effettivo* del 1912 c'è un aumento di L. 30, ma tale

aumento, più che giustificato dalle mutazioni quinquennali di mercato e dall'inasprito ambiente economico (nel 1912 si era nel pieno della guerra libica), non si può affatto attribuire (nè alcuna prova lo lascia anche solo sospettare) ad una supposta inclusione dei diritti d'inventore, giacchè in tal caso l'Amministrazione avrebbe fatto valere la donazione, ch'essa riteneva valida, del 30 dicembre 1907.

b) Tra il prezzo del 1912, che è il *primo prezzo effettivo* denunciato dall'Amministrazione, e che *nessun documento prodotto può far presumere contenga i diritti dell'inventore*, e i prezzi successivi, fino al 1918, non si avvertono sbalzi considerevoli: i prezzi oscillano da 125 a 135 fino a un massimo di 150.

c) I prezzi effettivi oscillanti fra 125 e 150, con una media di 137,50, debbono essere comparati ai prezzi di apparecchi similari, che dimostreremo raggiungere il prezzo di L. 350: ciò prova che nei prezzi della Ditta Robert si continuava ad escludere il diritto all'inventore.

d) L'aumento non grande fra i prezzi del 1912, prima della guerra europea, e quelli del 1917-18, è notevolmente inferiore agli aumenti che tutte le forniture, militari e civili, hanno subìto in conseguen-

za degli altissimi costi di guerra e della deficenza di mano d' opera e di materiali, aumenti che tavolta hanno portato ad una decuplazione di prezzi.

d) La prova che la Robert e l'Anzalone non fecero guadagni lauti, così da consentire un margine sicuro per i diritti d'inventore, si ha nella decisione della Commissione Centrale delle Imposte Dirette, da noi prodotta, che conclude asserendo che i prezzi praticati hanno determinato non guadagni ma perdite (*doc. 4, fasc. primo grado*).

E di ciò basta. L'Ecc.ma Corte ha elementi più che sufficienti per concludere che la Amministrazione Militare non ha – coi prezzi pagati nelle forniture degli apparati Anzalone – versato nemmeno un centesimo a compenso dei diritti di inventore, che, del resto, l'Amministrazione – credendo in buona fede nella validità della donazione 30 dicembre 1907 e nella sua estensione a invenzioni posteriori – riteneva di non dovere in alcun modo corrispondere. E pertanto, riconosciuto il buon diritto dell'Anzalone, deciderà certamente che questi compensi gli siano, per la prima ed unica volta, pagati.

***

Prima di affidare alla illuminata giustizia di cotesta Ecc.ma Corte la decisione della presente causa, desideriamo purgarci dall'accusa di avanzare e di patrocinare domande immorali.

La parola immorale ritorna più volte nella memoria avversaria, per far credere che il defunto Anzalone, «scroccatore» di una pensione di L. 4080 annue (!!), non sia altro che un volgare procacciatore, che, con allettamenti fraudolenti, sorprende l'ingenuità dell'Amministrazione Militare, fa adottare i suoi trovati e poi li sfrutta abbondantemente, spillando milioni di lucro all'Erario.

In verità le disagiate condizioni in cui versano i nostri patrocinati, gli eredi dell'Anzalone, sono di per sè testimonianza eloquente che questo preteso raggiratore, questo avido sfruttatore delle sue invenzioni, non ha saputo usare delle sue qualità per assicurarsi una fortuna. Egli è morto non ricco ed ha lasciato ai suoi famigliari soltanto l'onorato ricordo di un'eccezionale attività scientifica e pratica.

Ma non possiamo lasciare – anche per rispetto ai giudici che hanno già sentenziato – che una taccia di immoralità rimanga su questa causa. Una domanda giudiziaria che si fonda sopra argomenti riconosciuti giuridicamente validissimi dalla Prima Sezione del Tribunale di Roma, e che è stata già accolta da un primo giudicato favorevole, non può essere confusa con la temeraria pretesa dell'avventuriero che giuoca la sua fortuna sul tappeto verde della giustizia. La legge non protegge i temerari e gli avventurieri, e se la causa conclude con un primo esito favorevole segno è che, qualunque sia la sorte definitiva che le spetta, essa ha già un fondamento saldo nella coscienza giuridica, la quale non è mai in pieno contrasto con la coscienza morale.

CONCLUSIONI

Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello, reietta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, respingere il proposto appello e confermare la sentenza del Tribunale di Roma del 18-27 luglio 1928

– anno VI, con la condanna dell'appellante alle spese e onorari tutti dei giudizi di primo e secondo grado.

Roma, 5 febbraio 1930 – VIII.

Avv. **Ivanoe Bonomi**, *est.*
Avv. **Pier Francesco Corsetti**

Ivanoe Bonomi

Presidente del Senato della Repubblica

Memorie

per S.E. Bonomi

(Con riferimento alla comparsa avversaria)

1° La dichiarazione in data 23 Sett.bre 1907, che si dice rilasciata dall'Ing. Anzalone, appare anzitutto alterata nel testo e perciò urge prendere visione dell'originale; senza dire ch'essa non è, né può essere un'obbligazione nel vero e proprio senso legale della parola, ma se mai un'offerta puramente e semplicemente rimasta peraltro senza risposta da parte del Min.° della Guerra. Comunque, dessa viene assorbita dalla Convenzione 30 Dicembre 1927 che detto s'impugna di nullità.

È da rilevare peraltro un dato importantissimo, e cioè che: con la Convenzione sudetta, l'Ing. Anzalone, allora Capitano del Genio, non ha effettivamente ceduto all'Amm.ne M.re l'uso gratuito del suo apparato micro-telefonico da campo propriamente detto, il quale forma infatti oggetto dell'attestato di privativa industriale N 129.201 (Vedi Allegato N....); ma bensì come specificatamente è detto all'Art.° 1 della Convenzione stessa, ha ceduto l'uso gratuito dell'apparecchio pel quale ottenne l'attestato 15 Aprile 1907 N 86466, copia del quale attestato fu unito, per maggiore intelligenza, alla Convenzione in parola. —

Ora, oggetto di tale brevetto è il trovato dal titolo "microfono e telefono riuniti a cuffia"; ossia è il cosidetto "monofono", che è parte, soltanto, dell'apparato micro telefonico da campo.—

2.° È parimenti gratuita l'asserzione secondo la quale: la rinunzia ai diritti d'inventore da parte dell'Ing. Anzalone, troverebbe la sua causa nei larghi aiuti prestati dal l'Amm.ne M.re; inquantocchè sta di fatto che l'inventore eseguì tutti gli studi, le costruzioni e gli esperimenti sui propri apparati, fuori servizio e fuori dall'ambiente militare; con mezzi propri ed a spese proprie, valendosi della Grande Casa di Berlino "Telephon Fabbrik von Berliner".—

Com'è del pari destituita di fondamento l'altra asserzione ~~[illegible]~~ secondo la quale la rinunzia era fatta col mal celato intento di ottenere che l'Amm.ne M.re adottasse gli apparati Anzalone per realizzare ben cospicui guadagni. essendochè, pur troppo come i fatti dimostrarono e come dimostreremo qui appresso, l'Ing. Anzalone lungi dal realizzare dei guadagni, ha avuto delle forti perdite, massime durante la guerra europea. L'Amm.ne M.re valendosi infatti imperiosamente della nota Convenzione, pretese ed impose alla Ditta M. Robert, con minaccia formale di non passarle ordinazioni di forniture,

gli stessi prezzi praticati nell'Ante Guerra; mentre è noto che il costo della mano d'opera e delle materie prime, durante la Guerra, salirono a cifre iperboliche! —
Siamo infatti in grado di produrre una delle tante lettere della Direzione del Laboratorio di Precisione di Artiglieria di Roma, in data 14 Agosto 1915 (Allegato N. ....), nella quale s'impone alla Robert, fornitrice degli apparati Anzalone, « che i prezzi pei « materiali mod. Anzalone non possono « essere superiori a quelli fatti per la pre« cedente provvista; ed anzi si chiedeva perfino qualche riduzione!
Come produciamo altresì un'altra lettera della Stessa Direzione, in data 4 Ottobre 1923 (Allegato N. ....) nella quale si dichiara, per la verità, « che gli apparati telefonici da campo mod. Anzalone, furono effettivamente forniti dalla Robert nel 1917 allo stesso prezzo di £ 135 come nell'Ante-guerra! La qual cosa viene peraltro confermata in un documento di grande importanza (Allegato N. ....) che è un Estratto del Verbale in data 22 Dicembre 1923 della Commissione Centrale per le Imposte Dirette, che è l'organo massimo, notoriamente fiscalissimo, in materia d'Imposte. In tale documento è nettamente proclamato « come il prezzo degli apparecchi telefonici mod.

Anzalone fu mantenuto sempre inalterato, mentre il valore della moneta scemava ed i prezzi della mano d'opera aumentavano a dismisura; soggiungendo: che dai documenti presentati dalla Ditta M. Robert, risulta dimostrato senza dubbio, ch'essa, specie negli esercizi 1917 e 1918, non solo non realizzò utili, ma subì perdite ecc!

E' pertanto assurdo sostenere l'affermazione gratuita della Direzione delle Officine del Genio M.re secondo la quale i prezzi corrisposti dall'Amm.ne M.re pegli apparati mod. Anzalone corrispondevano a quelli praticati ad altre Ditte. Mentre a noi consta il contrario, tanto che perfino degli apparati dorrinali furono pagati L 350 cadauno, senza dire che i pregi e le caratteristiche degli apparati Anzalone sono di gran lunga superiori a quelli di altre Ditte, come lo prova il fatto ch'essi vennero prescelti ed adottati come regolamentari dal Ministero della Guerra dopo ben 4 anni di lunghi esperimenti comparativi coi migliori tipi di telefoni nazionali ed esteri. —

E' poi irrilevante il fatto che si vorrebbe prendere partito di un memoriale presentato dall'Ing. Anzalone il 13 Giugno 1927, col quale egli invoca il rimborso della somma di L 70.000 trattenutagli dall'Amm.ne M.re per multa inflitta alla Ditta M. Robert,

per dimostrare che l'Ing. Anzalone, avendo costruito in proprio fin dal 1° Dicembre 1915, i materiali telefonici che portano il suo nome, abbia naturalmente realizzato così, da solo, i relativi cospicui guadagni! Quando, invece, ~~come~~ e ne abbiamo data più sopra ampia dimostrazione le perdite cui è andato incontro l'Ing. Anzalone, ~~specie~~ nella fabbricazione dei suoi materiali, specie dopo il 1915, ossia durante la guerra europea, furono fortissime; perdite che la Ditta Robert aveva previsto benissimo ed infatti non volle più saperne della fabbricazione degli apparati Anzalone, sia ~~[illegible]~~ perchè l'Amm.ne M.re le imponeva di fornire i materiali ~~[illegible]~~ ora detti agli stessi prezzi dell'anteguerra, sia per gli aumenti fortissimi verificatisi nel costo della mano d'opera e delle materie prime, sia infine per lo sconcerto e la disorganizzazione completa avvenuta nelle maestranze delle sue Officine, con la chiamata alle armi dei suoi operai, quasi tutti giovani ed abili al servizio militare. —

In queste condizioni disastrose adunque l'Ing. Anzalone, tuttochè affetto da grave neurastenia cerebrale, come si dirà qui appresso; e tuttochè inesperto nella conduzione di officine, dovette assumerla da solo in mezzo a difficoltà di ogni maniera e di ogni misura e con pessimi elementi di maestranze, quasi tutti imboscati ed ignari affatto di costruzioni

telefoniche e, per giunta, con forti salari imposti dal Comitato Regionale di Mobilitazione Industriale! –

È noto peraltro al Ministero della Guerra, come la Ditta M. Robert, in tali condizioni di lavoro, disastrose, e specialmente perché non le venivano somministrate in tempo utile, le materie prime, minacciò perfino la chiusura del proprio Stabilimento, tuttochè fosse ausiliario militare ed alla dipendenza del Ministero delle Armi e munizioni.

Come è parimenti noto al Ministero della Guerra che la Ditta M. Robert, avvilita in mezzo a tanto disagio, vendette per disperazione ~~[illegible]~~ il 4 Ottobre 1918, mentre ancora infieriva la guerra europea, le Officine di Roma, alla Società F.A.T.M.E., alla quale pure cedette tutti gl'importanti contratti di fornitura ch'essa aveva allora con l'Amm.ne!

Come si può parlare adunque di vistosi guadagni da parte dell'Ing. Angelone, in mezzo a tanto disastro; e quando per giunta egli dovette subire l'imposizione fatta dal Fisco alla Ditta Robert, pel pagamento di fortissime tasse per presunti profitti di Guerra? Trattasi invero di una somma cospicua di oltre L 700.000, ~~dovuta~~ che figurano pagate dalla Robert, mentre di fatto furono versate dall'Ing. Angelone come risulta dalle relative ricevute in di lui possesso!

Di guisa che, ove si tenga conto che gli apparati Anzalone venivano forniti durante la guerra al prezzo irrisorio di L 135, deducendo le spese contrattuali, le spese generali di costruzione, il 4% di contributo di guerra, le multe per ritardata consegna ecc. ~~[illegible]~~ e dedotte le enormi somme pagate dall'Ing. Anzalone per presunti profitti ed extraprofitti di guerra, egli non veniva a riscuotere per ogni apparato nemmeno la somma di L 100! Mentre che oggi un apparato telefonico costa non meno di L 800!

Di qui le enormi economie realizzate dalla Stato nell'uso fattone, su vastissima scala, nel periodo della dotazione degli apparati Anzalone per tutti i servizi d'Artiglieria, dapprima; nel periodo della guerra libica poi ed infine e sopratutto durante la guerra europea!

E si noti a questo riguardo che la mole delle forniture affidate alla Robert, non si rileva come ritiene il contrario patrocinio, dalla lettera 30 aprile 1927 della Direzione delle Officine del Genio M.re, la quale evidentemente si riferisce ai soli contratti da essa stipulati pei propri bisogni; ma abbraccia e si estende specialmente alle forniture eseguite all'Arma di Artiglieria, alle Intendenze delle Armate direttamente, alle Costruzioni areonautiche, alle difese costiere ecc. —

Il complesso di dette forniture eseguite dal 1907 al 1918, risulta, sulla scorta dei contratti debitamente registrati e delle fatture varie emesse dalla Robert, di circa L 20.000.000 (ventimilioni)

È facile pertanto dedurre per approssimazione i diritti d'inventore spettanti all'Ing. Anzalone, diritti che valutati nella ragione di almeno il 20%, darebbero un importo di L 4.000.000. Ed in effetti, sopra ogni apparato micro-telefonico da campo, non si può a meno di riconoscere all'inventore, un diritto fisso di L 25, la qual cifra rappresenta precisamente il 20% del prezzo pagato dall'Amm.ne M.re per ogni apparato; ~~[illegible]~~

Ma, a prescindere dai diritti d'inventore, e dal rimborso di L 700.000 dovuto all'Ing. Anzalone pei pagamenti vessatori da lui fatti allo Stato per presunti profitti di guerra; vi è poi da liquidargli un'adeguata indennità per la perdita della salute avvenuta in servizio e per causa di servizio. ~~[illegible]~~ non avendogli lo Stato liquidato, col suo collocamento a riposo, che, la misera pensione di L 4080 annue! ~~[illegible]~~

È da ricordare infatti che fin dal 1911 l'Ing. Anzalone, allora Maggiore del Genio, veniva sottoposto a visita medica collegiale presso l'Ospedale Militare di Roma, a richiesta del Comando del 2° Regg.to Genio; ed a seguito

[redacted] Il meschino as-
[redacted] obbio adunque che, [redacted]
segno annuo di L 4090 liquidato dallo Stato all'Ing.
Angalone, non possa [redacted] in verun modo
[redacted] costituire un adeguato compenso, rite-
nuto per fermo ch'egli:

1° Ha dedicato tutti i suoi studi e la sua prodigiosa attività all'Esercito.

2° Ha creata di pianta la Telefonia Mili-
tare e l'organizzazione completa di tut-
to il servizio telefonico da campo nelle
varie Specialità dell'Artiglieria.

3° Ha perduto una brillante carriera, non
che la salute.

4° Ha perduto vistosi guadagni, stante l'uso
gratuito fatto dall'Amm.ne M.re
di tutte le sue invenzioni

5° Ha compilato per conto del Ministero della Guerra perfino l'Istruzione N. 64

contratta in guerra [illegible]
figliuola Avv.to Mario, ex tenente di cavalleria
operato due volte e mutilato di guerra!
Si comprende benissimo che l'Ing. Angelone, nel 1907, in cui fece la donazione allo Stato, non poteva prevedere questa catastrofica sua situazione, né poteva valutare tutta la portata di quell'atto; essendo che non poteva intravedere i grandi avvenimenti bellici che ne seguirono a breve scadenza, e cioè: la guerra libica prima, e la guerra europea dopo; guerre che così vasto campo offrirono all'applicazione delle sue molteplici invenzioni in tutti gli scacchieri della nostra grande guerra.
Come non poteva prevedere la perdita della salute e della carriera, né lo scempio dei propri figli in dipendenza della guerra!

Come si può adunque parlare di poca moralità ed infondatezza di questo giudizio, da parte dell'Ing. Angelone, quando a favore di costui militano così gravi e ~~pur~~ concludenti ~~[illegible]~~ ragioni; mentre per contro ci chiediamo: Come potrebbe mai l'Amm.ne M.re Ente Morale di primissimo ordine, ~~[illegible]~~ sottrarsi davanti alla propria coscienza ed al Pubblico, dall'indennizzare adeguatamente un suo Ufficiale superiore la cui opera ha reso così inestimabili servizi e così incalcolabili economie all'Amm.ne M.re? E quando si pensi ch'egli, lungi dal voler assumere un atteggiamento comunque ostile o poco riguardoso verso il Ministero della Guerra, ha perfino ~~[illegible]~~ fatto conoscere le sue benevoli intenzioni per una onorevole transazione?

Memoriale

(Allegato N° 1)

Con atto del 30 Dicembre 1907
(Autorizzato dal Ministero della Guerra con dispaccio 20 Dicembre 1907 N° 14814 - Div.ne Amministrativa d'Artiglieria e Genio - Sez.ne 2.ª), rogato dal Ragioniere Geometra Principale Del Monaco Annibale, Relatore della Direzione del Genio Mil.re di Firenze, al N° 1110 di Repertorio); l'Ing. Comm. Anzalone Gaetano, allora Capitano del Genio presso la detta Direzione del Genio di Firenze, donava all'Amministrazione Militare che accettava, l'uso gratuito degli apparati telefonici da campo da lui ideati ed adottati dal Ministero della Guerra, pei bisogni del nostro Esercito, od in altri termini: egli cedeva gratuitamente all'Esercito lo sfruttamento del Brevetto di Privativa Industriale attribuito all'allora Capitano Anzalone (Atto=

stato del 15 Aprile 1907 N.° 86466)
A prescindere dal fatto, per sè stesso gravissimo, che l'Ing. Anzalone fu costretto ~~[illegible]~~, per necessità di cose, alla rinunzia dei diritti d'inventore; per intrighi soverchianti di uomini del Governo del tempo, intrighi pei quali si voleva ad ogni costo imporre l'adozione, pel nostro Esercito, di un apparato telefonico della Misc e Genest di Berlino! pel qual fatto, la volontà del donatore fu violata; sta di fatto:

1° Che nè il donatore (allora umile Capitano dei Telegrafisti), nè lo stesso Ministero della Guerra, Donatario, potevano in quel tempo (anno 1907) in cui venne stipulato l'atto di donazione, prevedere e commisurare tutta la portata della donazione stessa! Ed infatti, poichè il tempo come suol dirsi, è galantuomo, il tempo ha dimostrato come, indipendentemente dagli acquisti su vasta scala fatti dall'Amm.ne Militare di ap-

parati e materiali telefonici Mod.° Anzalone, per dotare tutte le Specialità ed unità organiche dell'Artiglieria da campo, da Costa e da Fortezza, durante gli anni che precedettero il 1911; indipendentemente da ciò, ripetiamo, furono eseguiti dall'Amm.ne M.re altri importantissimi acquisti di detti materiali telefonici, su vastissima Scala, durante la Guerra di conquista della Libia.

2.° Posteriormente ancora, negli anni 1914-15-16-17 e 18, durante cioè la Grande Guerra Europea, gli acquisti in parola, assursero a cifre iperboliche!

E non soltanto di Apparati Telefonici da campo Mod. Anzalone; ma di tutti gli altri molteplici materiali Telefonici, pure da lui ideati, brevettati ed adottati dall'Amm.ne M.re quali: Apparati Telefonici da parete per l'Artiglieria da Fortezza e da Costa; Apparati Telefonici Trasmettitori per Batterie da Costa; Telefoni Altisonanti per Batterie da Costa; Cuf-

fili telefoniche – cordoncino telefonico da campo – Aste a forcella per guardafili – Tamburelli per filo telefonico – Borse per guardafili ecc.; essendo l'Ing.re Anzalone l'ideatore, il Creatore della Telefonia da Campo! –

Nè l'Ing. Anzalone (donatore), nè l'Amm.ne M.re (donataria) potevano adunque nel 1907, ossia venti anni or sono, prevedere cosiffatti avvenimenti straordinari di Guerra che dettero alla Telefonia da Campo uno sviluppo meraviglioso, tale, d'apportare all'Esercito benefici tecnici incalcolabili ed all'Amministraz.ne M.re benefici economici grandissimi, invero superiori ad ogni più larga previsione, e che posero così in evidenza tutta la portata grandiosa dell'invenzione per se stessa e della donazione fatta dall'Ing. Anzalone. –

È evidente quindi lo sfruttamento ignominioso fatto dai passati Governi, di questo benemerito Ufficiale del Genio, il quale al termine della Guerra non ebbe nè una

parola di encomio, nè alcuna ricompensa in danaro!!!... rimanendo egli così chiuso nella sua grande modestia!
E si noti che le maggiori vessazioni gli furono fatte (per quanto egli non figurasse come fabbricante dei suoi materiali telefonici); in quantocchè alla Ditta M. Robert di Firenze che li fabbricava e che stipulava i contratti di fornitura pel nostro Esercito, fu imposto dall'Amm.ne M.re quale Stabilimento Ausiliario alla dipendenza del Ministero della Guerra, di mantenere invariati i prezzi dei materiali telefonici mod. Anzalone, comechè ne aveva avuto l'uso gratuito; e ciò per tutta la durata della Guerra, nonostante i fortissimi rialzi avvenuti nella mano d'opera e nelle materie prime!
Di guisachè; il danno subito dall'Ing. Anzalone, ripetiamo da lui, perchè la Robert non era che un prestanome qualsiasi, è semplicemente enorme! — Basti dire che l'Amm.ne M.re ha pagato gli Apparati Telef.ci da Campo Mod. Anzalone £ 125 cadauno. e soltanto nell'ultimo anno di guerra furono pagati £ 135;

prezzo invero irrisorio, ove si pensi che oggi un apparecchio telefonico Civile, si paga £ 850!

I contratti tutti, stipulati fra la Ditta M. Robert e l'Amm.ne M.re e per essa: dal Laboratorio di Precisione d'Artiglieria di Roma e dalla Direzione delle Officine del Genio M.re di Pavia, contratti debitamente registrati a Roma, stanno per dimostrare la veridicità di tale asserto.

Ma ciò non basta!

Per colmo d'ingiustizia e d'ingratitudine da parte degli Enti Statali verso il donatore Ing. Anzalone, venne imposta al medesimo dall'Amministrazione della Finanza il pagamento di enormi Presunti „Profitti di Guerra" ed Extra-profitti di Guerra, nonostante egli avesse dimostrato coi documenti alla mano, alla Agenzia delle Imposte di Firenze, ove risiede la Ditta M. Robert anzidetta, non che a quella Commissione Prov.le ed alla Commissione Centrale per le Imposte di Roma, ch'egli aveva gratuitamente ceduto allo Stato, tutti i suoi Brevetti; e nonostante risultasse

dai contratti di fornitura, che gli apparati Telefonici Mod. Anzalone venivano pagati dall'Amm.ne M.re al prezzo derisorio di L 125 cadauno!

L'enormità di tale ingiusta imposizione la si rileva peraltro dal fatto ch'egli, il donatore, è stato obbligato dall'Agenzia delle Imposte di Firenze al pagamento effettivo della rilevante somma di L 850.000 per profitti ed extraprofitti di Guerra; e dall'Agenzia delle Imposte di Roma al pagamento della Tassa sul Patrimonio (desunta dai presunti Profitti di Guerra!) di L 300.000. Un totale adunque di L 1.150.000!... (un milione centocinquantamila lire!)

Sopraffatto da tali enormi contributi forzosi; danneggiato al massimo grado nei suoi legittimi interessi; in quanto tutta la sua meravigliosa produzione intellettuale, che è vera ed assoluta sua proprietà intellettuale, fu sfruttata a vantaggio esclusivo dello Stato, l'Ing. Comm. Anzalone Gaetano intende ora, iniziare un giudizio di risarcimento

di danni; basato peraltro su ragioni giuridiche positive ed incontestabili che possiamo così riassumere:

1° Violazione della volontà del donatore;

2° Incomprensione da parte del donatore, all'atto della stipula del contratto suscitato con l'Amm.ne M.re, di tutta la portata della sua donazione, in quanto egli non poteva prevedere gli straordinari avvenimenti di Guerra che ne sarebbero seguiti a breve scadenza.

3° Nullità dell'Atto stesso di donazione, perché non legale e giuridicamente efficace, (Vedi Parere dell'Illustre Giureconsulto Oronzo Quarta 1° Pres.te di Cass.ne Allegato N° 2); in quanto la donazione stessa non poteva venire accettata dal Ministero della Guerra, senza la preventiva approvazione del Consiglio di Stato!

Ora, dai calcoli fatti dall'Inventore, Ing. Arzalone, sulla base delle forniture da lui effettivamente eseguite allo Stato, sia con regolari contratti registrati, sia ad economia, ai Corpi ed Uffici mobilitati; l'importo comples-

sivo delle forniture in parola, dal 1907 a tutt'oggi, ossia nel lungo periodo di un ventennio, è di £ 17.625.490; ossia di circa Diciottomilioni!

cifra questa che però è calcolata sui prezzi meschinissimi imposti dall'Amministrazione M.re alla Ditta M. Robert di Firenze, fornitrice esclusiva, perchè se tali imposizioni di prezzi dovute alla cessione gratuita da parte dell'Inventore, non fossero avvenute e fossero stati praticati prezzi equi e rimunerativi; l'importo complessivo anzidetto sarebbe stato indubbiamente non inferiore a £ 50.000.000 (cinquanta milioni)

Conclusione

L'Ing. Anzalone Comm. Gaetano, chiede pertanto in linea di Transazione:

1° Di essere indennizzato in relazione alla enormità degli acquisti fatti dallo Stato di tutti i materiali telefonici da campo portanti il suo nome (15 brevetti); ed in proporzione delle enormi economie

realizzate dallo Stato medesimo; e cioè indennizzato di una somma non inferiore ai dodici milioni:

2º Di essere rimborsato immediatamente, di tutte le somme indebitamente percepite dalla Finanza dello Stato, a titolo di Profitti ed Extraprofitti di Guerra; non che quale tassa sul Patrimonio (essendo stata, quest'ultima desunta arbitrariamente sui Profitti di Guerra).

A tale riguardo si ponga mente che:

a) L'Ing. Anzalone fu collocato a Riposo d'autorità per infermità dipendenti da cause di servizio (neurastenia cerebrale), in seguito a strapazzi eccezionali intellettuali; avendo egli per giunta dovuto compilare, d'ordine del Ministero della Guerra, tutte le Istruzioni Tecniche Regolamentari, sulla Telefonia da Campo! di cui egli è il vero e solo creatore!

b) Ch'egli ebbe assegnata dallo Stato, la misera Pensione di L 450 mensili!!....

(seguono gli Allegati 1 e 2)

Allegato N°1

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE DI FIRENZE

- - - - - - - -

CONVENZIONE tra l'Amministrazione Militare ed il si_
gnor ANZALONE Gaetano, capitano del Genio per conces_
sione d'uso alla stessa dell'apparato Micro-telefoni_
co da Campo da lui ideato.

- - - - -

Addi trenta del mese di dicembre Millenovecen_
tosette nell'Ufficio della suddetta Direzione, situa_
to in Via S.Gallo n. 22 piano 2°.

Dinanzi a Noi DEL MONACO Annibale, Ingioniere
Geometra Principale del Genio Militare, Relatore, so_
no personalmente compersi i Sig. CARCASIO Cav. Sal_
vatore, Colonnello Direttore del Genio Militare, in
rappresentanza dell'Amministrazione Militare ed il
sig. ANZALONE Gaetano fu Costantino, Capitano del Ge_
nio, tra i quali si conviene quanto appresso:

ART.1° - Il sig. Capitano Gaetano Anzalone consen_
te che l'Amministrazione Militare usi per i suoi biso_
gni l'apparato micro-telefonico da campo da lui ideato
e pel quale ha ottenuto l'attestato di privativa in_
dustriale 15 aprile 1907, N°86466, copia del quale si
unisce in allegato.

ART.2° - L'Amministrazione medesima ha la facoltà
di valersi di detto apparato in qualsiasi misura e

per qualsiasi tempo creda necessario, come pure di provvedere alla costruzione di esso sia direttamente valendosi delle proprie officine, sia ricorrendo all'industria privata nazionale od estera secondo che ravviserà più opportuno.

ART.3° - Il sig. Anzalone rinunzia formalmente ad ogni e qualsiasi compenso per la fatta concessione, e così anche, nei riguardi dell'Amministrazione concessionaria, ad ogni diritto di proprietà intellettuale.

ART.4° - Le spese dell'atto presente e sua regolare registrazione sono a carico dell'Amm. Militare.

ART/5° - Il sig. Anzalone nel caso trasferisse ad altri i diritti di privativa industriale, a lui spettanti per effetto dell'attestato su menzionato, farà esplicita dichiarazione al terzo acquirente della concessione fatta col presente atto all'Amm. Militare.

ART.6° - Nel caso di prolungamento della privativa, che venne concessa col brevetto su menzionato per la durata d'un anno con decorrenza dal 31 marzo 1907, nei rapporti dell'Amm. Militare, continuerà ad aver vigore il presente contratto. Fatto, letto e chiuso l'anno, il mese e giorno di cui sopra.

IL R^e AMM^e MIL^e. - Il CAP° DEL GENIO - IL RELATORE

f° S. CARCASIO f° ANZALONE GAET° f° A. DEL MONACO

Allegato N.° 2

PARERE PRO VERITATE

P A R E R E

P R O V E R I T A T E

S U L L E Q U E S T I O N I

1°) SE SIA LEGALE E GIURIDICAMENTE EFFICACE LA CONVENZIONE INTERVENUTA ADDI' 30 DICEMBRE 1907,N.14814,TRA L'AMMINISTRAZIONE MILITARE (DIREZIONE DEL GENIO) ED IL SIG.INGEGNERE COMM.GAETANO ANZALONE,ALLORA CAPITANO DEL GENIO;

2°) NELLA NEGATIVA DELLA PRIMA,SE SI POTESSE MAI DALL'AMMINISTRAZIONE MILITARE PRETENDERE CHE,INDIPENDENTEMENTE DALLA CITATA CONVENZIONE,DOVESSE INTENDERSI DEVOLUTO A LEI,NON OSSE ALTRO NEI SUOI RISULTATI ECONOMICI ED INDUSTRIALI,IL BREVETTO DI PRIVATIVA SULL'APPARATO MICRO TELEFONICO,ATTRIBUITO ALL'INGEGNERE ANZALONE CON ATTESTATO DEL 15 APRILE 1907 N.86466,PEL SOLO MOTIVO CHE QUESTI ERA ALLORA SUO IMPIEGATO.

SULLA I^{a}

Osservo che,sebbene all'atto intervenuto nel dicembre 1907,si sia dato il titolo di convenzione,e come tale sia stato considerato nella sua forma,tuttavia non par dubbio che esso sostanzialmente racchiuda una vera e propria donazione che l'Anzalone faceva della sua importantissima Privativa Industriale alla Amministrazione Militare.In esso infatti si legge:

"Art.1°) Il Sig.Capitano Gaetano Anzalone consente che la Amministrazione Militare usi per i suoi bisogni l'apparato Micro Telefonico da campo da lui ideato, e pel quale ha ottenuto l'attestato di Privativa Industriale 15 aprile 1907 n.86476,copia del quale si unisce in allegato".

"Art.2°) L'Amministrazione medesima ha la facoltà di valersi di detto apparato in qualsiasi misura,e per qualsiasi tempo creda necessario,come pure di provvedere alla costruzione di esso, sia direttamente, valendosi delle proprie officine, sia ricorrendo alla industria privata nazionale od estera, secondo che avviserà più opportuno".

"Art.3°) Il Sig.Anzalone rinunzia FORMALMENTE AD OGNI E QUALSIASI COMPENSO PER LA FATTA CONCESSIONE,E COSI'ANCHE NEI RIGUARDI DELL'AMMINISTRAZIONE CONCESSIONARIA,e AD OGNI DIRITTO DI PROPRIETA' INTELLETTUALE".

Se pertanto il carattere essenziale della donazione viene costituito, come scultoriamente dichiarava la L.29 de donat, da ciò che per essa "quod nullo iure cogente conceditur",o, come l'art. 1050 nettamente la definisce,un atto di spontanea liberalità,col quale il donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa donata in favore del donatario che l'accetta : soggiungendosi nel successivo articolo 1051 che: Donazione è anche la liberalità fatta per riconoscenza,o in considerazione dei meriti del donatario,o per ispeciale rimunerazione,e quella pure per cui s'imponga qualche peso al donatario: dovrà imprescindi-

bilmente riconoscersi,che quella concessione, che fece l'ingegnere Anzalone all'Amministrazione Militare, fosse una vera e propria donazione.La quale perciò non poteva accettarsi se non con l'autorizzazione del Governo, in conformità degli art.932 e 1060 del Codice Civile, i quali dispongono che,:le eredità devolute,e le donazioni fatte si Corpi Morali non possono essere accettate che con l'autorizzazione del Governo da accordarsi nelle forme stabilite da leggi speciali.-

Fu sollevato il dubbio, scrive il Giorgi (Persone Giuridiche, vol.I pag.233) se nella dizione "corpi morali" vi rimanga compreso lo Stato,sicchè le sue Amministrazioni,e principalmente il Demanio, abbiano bisogno della autorizzazione governativa per accettare le successioni e le donazioni.

"Non mi fermo sulla apparente assurdità di pretendere l'autorizzazione dell'ente medesimo,che deve essere autorizzato.

"L'assurdo infatti sparisce,chi distingua lo Stato persona giuridica che accetta il lascito, dallo Stato Ente politico,che lo autorizza;chi pensi all'ordinamento complicato della Pubblica Amministrazione,per cui il Decreto Reale di autorizzazione reclama l'intervento di corpi consulenti e di poteri che altrimenti non sarebbero necessari. Il quale intervento sarà sempre guarentigia de non altro,della convenienza dell'accettazione di fronte alle possibili pretese degli eredi del sangue. Il dubbio,secondo me, nasce piuttosto dalla parola Corpi Morali,usata negli art.932 e 1060 del Codice Civile,e nella legge 5 giugno 1850, oltrechè nel suo regolamento.Invero, è parola che nel suo senso proprio non si usa a riguardo dello Stato.Tuttavia nemmeno lo esclude; e quan-

do sia presa con qualche latitudine, quella espressione non ripugna assolutamente allo Stato, in ciò che spetta a gestione patrimoniale.

"Per queste due ragioni, e per gli autorevoli esempi interpretativi che ci vengono da altri paesi, si può concludere che le amministrazioni pubbliche dello Stato abbiano bisogno dell'autorizzazione per accettare lasciti testamentari e donazioni (1). Le quali cose l'illustre Giureconsulto svolge anche più ampiamente nel secondo volume della stessa sua opera a pag.173:

"Tre punti mi restano da esaminare: se, e come il Governo debba essere autorizzato; se vi sia necessaria la accettazione, e come debba farla, se trattandosi di istituzione in erede dello Stato, egli sia tenuto ultra vires, qualora ometta la cautela del beneficio di inventario. Sulle prime due indagini possiamo trar lume dalla legislazione francese, che in questo argomento ha disposizioni non molto diverse dalle nostre. In quella legislazione pertanto non v'ha disposizione di legge, nè di regolamento, per disciplinare l'autorizzazione e l'accettazione governativa dei lasciti fatti allo Stato, sebene varie leggi speciali abbiano regolato per quanto riguarda i dipartimenti, i comuni e altri pubblici stabilimenti,

---

(1) L'applicazione delle parole corpi morali allo Stato fu, allo scopo di ammetterlo alle successioni testamentarie fatta dalla Corte di Genova (6 agosto 1881, legge XXII I,86) e dalla Cass. di Torino (18 novembre 1882, ivi XXXIII,I,194) in una lite, dove si disputava della validità di un testamento che istituiva erede il Governo di Danimarca. Agli effetti poi della necessità della autorizzazione per gli acquisti si può citare il Saredo, Commento alla Legge 5 Giugno 1850 pag.30 e 37, e unanimemente la dottrina francese e belga, Laferriere, Cours de d.f.admen II; pagg.588,589; Ducrocq. Cours de d.admin, II, 1084, par.3; Giron, Le d.admin.dela Belgique, II, 306; Vandal de la loi Cincia, Dous et legs aux personnes morales, ecc. pagg.206 e segg.; Pitois Des Legs aux personnes morales, ecc. pag.101 e gli altri autori citati nella parte speciale di quest'opera vol.II, N.59.

l'applicazione degli articoli 910 e 937 del Codice Napoleone (I).

"Ma gli scrittori francesi non dubitano,che i principi del Codice Napoleone si estendano anche alle disposizioni fatte in vantaggio dello Stato.Pensano poi la più parte, che l'accettazione si confonda,col decreto di autorizzazione (2). E venendo in ultimo a dire quali ne debbano essere le forme, vogliono un Decreto del Capo del Potere esecutivo, preceduto del voto del Consiglio di Stato,e provocato dal Ministero competente.Il quale sarà il Ministro delle Finanze se il lascito o il donativo riguardi,cosa rarissima,il patrimonio dello Stato in generale; il Ministro della Guerra,se qualche istituto o corpo militare; il Ministro della Istruzione,se musei o altre istituzioni governative che dipendono da lui(3)."

Le nostre leggi non sono più compiute delle francesi;

---

(1) La legge 6 gennaio 1817,ordinanza 14 gennaio 1831;legge comunale e del 1837;legge sui consigli generali dei dipartimenti del 1838;decreti del 25 marzo 1852;11 agosto 1852;e 12 agosto 1853.

(2) Vaudal;De la loi Cincia;des libéralités aux établissements publics,pag.86;Maisonabe,Personnes juridiques;dons et legs aux établissements publics,ecc.Pagg.178; 211 e segg.Cairal,Dons et legs en faveur des personnes civiles,pag.206.

(3) Vaudal,loc.cit.;Cairal,loc.cit.Senzet,Etude sur la capacité d'acquérir à titre gratuit des personnes civiles,ecc.pag.277 Pitois,Arbitrium judicis;legs aux personnes morales,pag.150.

perchè gli articoli 932 e 1060, del Codice, parlando in generale dei Corpi morali, non rammentano lo Stato; e la legge del 1850, come il suo regolamento del 26 giugno 1864, non dice nulla di più. Ma, non potendo per le avvertenze, che ho già fatte nella parte generale (1), argomentarsi da questo silenzio la esclusione dello Stato, resta che l'autorizzazione sia necessaria; e debba, concorrendone la convenienza, concordarsi col solito procedimento del parere del Consiglio di Stato e del Decreto Reale. Aggiungo soltanto un'altra osservazione. I motivi per cui si ricerca nei Corpi morali l'autorizzazione, sono di impedire che il lascito venga accettato, quando fosse lasciato per cattiva ragione, o riescirebbe dannoso all'interesse patrimoniale dello Stato. Ora, tutti e due questi motivi concorrono anche nelle disposizioni indirizzate allo Stato; perchè possono ugualmente turbare l'ordine della famiglia o riuscir gravose per gli oneri, da cui siano accompagnate. Lo stesso bisogno dunque di premunirsi da questo pericolo esige la stessa cautela: nè le cautele vogliono essere minori, poichè l'interesse dello Stato è di maggior rilievo di quello degli altri Corpi Morali. Nè sembri un controsenso, che lo Stato, il quale autorizza, e lo Stato che accetta siano la medesima persona morale; giacchè le autorità competenti ad autorizzare o ad accettar essendo diverse, concorre sempre l'opportunità del procedimento di autorizzazione, la quale deve esser data con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato mentre l'accettazione potrebbe esser fatta con semplice atto dell'autorità, a cui si rivolge la disposizione.

E'chiaro che la mancanza dell'autorizzazione rende radical-

---

(1) Vedi il vol. 1, n. 138

mente nulla la donazione, e possa questa eccezione di nullità essere sollevata ed opposta anche dal donante, dai suoi eredi od aventi causa, in conformità del chiaro disposto nello articolo 1061 del Codice Civile.

"Ma non v'è alcun dubbio (1) sull'annullamento dell'atto; annullamento, che può essere pronunciato o in via amministrativa o in via giudiziaria. Questa è sempre aperta a tutela dei diritti dei terzi. Quella sarà esperimentata di ufficio o eccitata dal reclamo, ognora che l'ente morale sia sottoposto alla sorveglianza del Governo, che abbia perciò la facoltà di annullare la deliberazione o l'atto illegale, con cui fu compiuto l'acquisto. Non potranno acquistare: non possono acquistare; ovvero non possono essere accettate, sono infatti le espressioni del Legislatore. Espressioni materialmente diverse, ma tutte concernenti nella inefficacia assoluta dell'atto, ossia nell'annullamento ipso jure per il difetto di un requisito sostanziale ad validitatem actus; cioé per la mancanza di capacità del Corpo morale (2); la quale essendo limitata per ragione di ordine pubblico, non può non essere assoluta e rilevabile d'ufficio, oltrechè deducibile dagl'interessati in ogni tempo, finchè non osti la prescrizione trentennale".-

I quali insegnamenti trovansi anche nella dottrina e nella giurisprudenza francese, tuttochè il Codice Napoleone non abbia una

---

(1) Giorgi, op.cit. vol.I° pag.341

(2) Cass.Roma, 8 Luglio 1890 (Corte suprema Roma, 30,637). E' un abuso di linguaggio il chiamare, come hanno fatto altre decisioni, una condizione sospensiva o risolutiva, l'intervento o la mancanza dell'autorizzazione. E' un abuso purtroppo invalso nel linguaggio giuridico, ma evidente, perchè la vera condizione appella alla verificazione o alla mancanza di un evento richiesto facoltativamente dalle parti; non un requisito essenziale alla validità dell'atto.

esplicita disposizione corrispondente a quella contenute nel su-
citato articolo 1061 del Codice Italiano.

Valga per tutti la somma autorità del Troplon il quale scri-
ve (1) [illegible] (2); la ragione è che la solennità delle dona-
zioni son di diritto pubblico e che la volontà del donante non -
può dispensarne (3).

"Ancor più tenterebbe indarno il donante di covrirne e
riparare i vizi con un atto confermativo.Essendo la donazione
nulla nella forma,fa d'uopo,giusta l'articolo 1339,1293,che sia
rifatta nella forma legale.Essa è infatti una regola di diritto,
che,confirmati nihil novi juris addit ;la conferma di una cosa
nulla per vizio di forma intrinseca non può produrre effetto,se
non contenga essa stessa una nuova manifestazione di volontà ri-
vestita di tutte le solennità del diritto;ma allora vale non come
atto confermativo,si piuttosto come atto primitivo e per se stan-
te ".-

"Così può sempre il donante far annullare la sua donazio-
ne,qualunque conferma ne abbia fatta,qualunque esecuzione la abbia
volontariamente data(4).Questa esecuzione,checchè n'abbia detto
il Toullier(5),non può punto venire opposta al donante;non dov'n-
dei dare maggior forza che all'atto stesso di cui è conseguenza.

---

(1) Commentario delle donazioni e dei testamenti n.1064.
(2) Pothier,Don.Sez.2,art.4,Merlin,Rep V.Testamento e transaz.
par.5 N.4.
(3) Favre,C.de rev.don.def.5 e 8.
(4) Art.6 ord.1731.
(5) T.V.n.90.

Se l'atto sia nullo, e pur si voglia validarlo mercè questa esecuzione, è la stessa cosa di dire che quando ci ha tradizione (eziandio di cose immobiliari), si può donare con atto privato; dottrina insostenibile dacchè tutte le volte che si stende un atto di donazione è indispensabile che sia steso nella forma notarile, vi sia o no tradizione (1).-

SULLA 2ª

Osservo che, il punto di diritto già da gran tempo tanto controverso nella Dottrina e nella Giurisprudenza tedesca ed inglese, francese ed italiana, con diverse se non opposte tendenze, è sorto ora presso di noi, rinverdito di novelle fronde in occasione di due gravi cause che si sono trattate davanti il Tribunale di Roma, quale Prassone e Avorio contro l'Amministrazione dell'Aeronautica Militare e l'altra Bettica contro i Ministri della Guerra e del Tesoro.

Le due sentenze, che su quelle due cause sono state emesse, l'una in data del 31 maggio 1920 estesa dal Presidente Sasso, l'altra in data 13 marzo 1922 estesa dal Giudice Leoncito, ammirevoli entrambi per la correttezza della forma e la chiara e completa esposizione dei motivi, sono pienamente conformi nel concetto sostenziale della decisione, ove se ne tolgano quelle varianti, che derivano necessariamente dalla diversa forma di concezione e di manifestazione di uno stesso pensiero giuridico, che è naturale e propria di ciascuno individuo.

Con le due succitate sentenze dunque il Tribunale di Roma ha ritenuto che:

---

(1) Merlin Rep. V.Don.Infra n.1090

"Il tecnico che loca l'opera propria al profitto altrui per lo sviluppo ed il perfezionamento di una determinata industria deve ritenersi che sia impegnato di dare,nei limiti delle sue attribuzioni,tutto il frutto del proprio ingegno, dei propri studi,del proprio lavoro;onde le nuove invenzioni eventualmente maturate nell'ambito delle dette attribuzioni sono di proprietà dell'industriale;al quale soltanto spetta il diritto di assumere il relativo brevetto".

"Tale principio è applicabile anche ai funzionari dello Stato addetti ad officine e laboratori di produzione statale,e in particolare ai militari che,destinati per ragioni di ufficio a stabilimenti istituiti per lo sviluppo e il perfezionamento dei mezzi bellici (nella specie;in tempo di guerra) siano pervenuti ad una determinata invenzione mediante indagini e studi inerenti al loro ufficio,e con mezzi ed elementi forniti dalla Amministrazione".

"Non è necessario che il preponente abbia dato un incarico espresso per una certa scoperta, potendo questo essere anche implicito nelle mansioni affidate al preposto".

La libertà industriale non è suscettiva di interpretazioni estensive a favore del conduttore.

Senonchè,senza punto entrare ad esaminare e porre in dubbio la esattezza e giustizia del giudicato e la diretta e logica corrispondenza delle considerazioni al caso speciale deciso,devo rilevare come non paia a me, e non sia parso ad altri, che possa affermarsi ed ammettersi in modo così ampio ed assoluto,come è stato ammesso dal Tribunale,il diritto del preponente, o principale sulle nuove scoperte e invenzioni fatte dal suo impiegato e specialmente nei rapporti tra gli ufficiali e le amministrazioni

militari. Confortati in ciò anche da una sentenza (V.Foro Italiano 1910 p.1 129 in nota) dello stesso Tribunale di Roma profferita nel 1909,,in causa Catani contro Società Carburo di Calcio,con la quale fu ritenuto che:Secondo la più sana dottrina e la prevalente giurisprudenza,per regola generale,l'invenzione appartiene a colui che l'ha fatta, e non all'industriale da cui dipende la invenzione,perchè il contratto di locazione d'opera come quello che tende a limitare la libertà industriale non è suscettibile d'interpretazione estensiva a favore del conduttore.

"Io non credo punto,scrive il Prof.Dario Chiron (Foro Italiano I - 204, in nota alle dette sentenze del Tribunale di Roma, 1920) che l'interpretazione del vincolo,che lega l'Ufficiale allo Stato ,implichi anche lo sfruttamento economico delle invenzioni dell'Ufficiale dopo il tempo della guerra e oltre la finalità di guerra,per cui quel vincolo corse e spiegò i suoi effetti,quindi se credo implicito nel rapporto in esame il dovere di cedere l'uso,non credo implicito il dovere di cedere la proprietà del brevetto nella facoltà di fare concessioni ad altri Stati e ad altri Enti oltre le necessità belliche".-

"E qui si voglia considerare che il rapporto in questione è assai diverso da quello,che potrebbe essere il rapporto contrattuale con altri enti,che fanno industria di perfezionamenti tecnici o commercio d'invenzioni.Io capisco,che possa entrare nelle finalità della Casa Ansaldo,Krupp,o di altro di questi organismi per lo più privati, un vero e proprio commercio d'invenzioni tecniche; io capisco che la Casa possa avere per sua condotta abituale una coordinazione di intenti nello sfruttare,nel perfezionare,o anche nel distribuire fra varie classi di clienti il sistema globale di

ritrovati, che si eseguono per l'opera armonica dei molteplici ingegneri. Quando le cose stiano davvero così, e il principale, ne avverte l'ingegnere nuovo venuto, ben si comprende che nel contratto d'impiego sia implicita la cessione non dell'uso soltanto, ma della proprietà di tutti i diritti cedibili, che per il fatto di una invenzione possano prender vita. Ivi saranno comprese la facoltà di concedere licenze, la facoltà di prendere il brevetto in nome proprio per poi rivenderlo, la facoltà di fare concessioni nelle diverse parti del mondo ecc."

"Ma lo Stato, e massime l'amministrazione della guerra, non hanno funzioni di speculare in materia di invenzioni industriali. Quindi, salvo che per motivi particolari espressamente non si riservino altri diritti che vadano oltre l'uso, questi diritti non possono ritenersi impliciti nella natura del rapporto che lo Stato in guerra stringe coi suoi ufficiali, anche se li ha espressamente incaricati di far studi e ricerche al fine di migliorare i mezzi di offesa e di difesa, e per la salvezza della Patria; ciò mi pare evidente per gli ufficiali di complemento, per gli ufficiali effettivi la cessione della proprietà, secondo me, non può sottintendersi Se lo Stato vuole la proprietà delle invenzioni dei suoi ufficiali effettivi può inserire la riserva esplicitamente, in un vero e proprio regolamento di servizio, o meglio in un atto che può far firmare ai suoi inventori.

Ed i medesimi concetti sotto altra forma sono stati espressi, in nota sempre alla citata sentenza del Tribunale di Roma, dallo esimio giurista di Berlino Dott. Edwirn Katz (Foro Italiano, anno 1921, pag. I, 590):" A proposito, egli osserva, del diritto dell'impiegato sopra l'invenzione, la sentenza del Tribunale di Roma, ri-

vole quello stesso punto di vista giuridico,che già, a poco a poco, si è sviluppato in tutto il mondo.Sono ammirevoli le considerazioni della sentenza sul debito d'onore che hanno in guerra gli ufficiali e gli impiegati militari di mettersi con tutta la loro opera intellettuale al servizio della Patria,quelle considerazioni sono ispirate a concetti di alta moralità e di puro spirito patriottico; però esse valgono solo per lo stato di guerra,mentre la motivazione della sentenza in tema di diritto privato deve avere portata ben più che transitoria. Essa ricusa di applicare i principi dell'antico diritto romano sulla schiavitù,secondo i quali tutti i frutti del lavoro materiale, e intellettuale dell'impiegato cadono ipso jure nella proprietà del principale;però con egual vigore respinge certe idee sorte in alcuni paesi in base a considerazioni sociali e politiche, per le quali l'impiegato può sfruttare liberamente tutte le sue invenzioni. A ragione poi riconosce la sentenza che il diritto sulla invenzione è collegato coi principii generali del diritto comune e che conseguentemente il principale ha facoltà di disporre delle invenzioni del suo impiegato nella misura in cui egli può pretendere i suoi servizi,in base al contratto d'impiego.Così con prudente criterio vengono sottratte alla disponibilità del principale quelle invenzioni che l'impiegato ha fatto fuori servizio con mezzi propri e senza rapporto coi compiti del suo ufficio.

"Qui appunto sta il distacco dei principi sulla servitù romana e la costruzione del rapporto,in base ai principii di natura obbligatoria che regolano il contratto di impiego.Giustamente tali principii vengono applicati con speciale rigore nei riguardi degli ufficiali elevati in grado,perchè la sfera delle

loro attribuzioni impone loro l'obbligo di dedicare all'ufficio tutta la loro opera in ogni tempo e senza limite alcuno.E poichè nel caso in esame le invenzioni relative alla aeronautica vennero fatte da ufficiali addetti a tale servizio,così la sentenza non ebbe occasione di considerare se dovessero appartenere allo Stato invenzioni non relative all'aeronautica ma ad altri rami della tecnica militare.COME PER ESEMPIO TELEGRAFIA MILITARE O LA BALISTICA. Per un ufficiale addetto ad una funzione direttiva,io risolverei tale questione a favore dello Stato,perchè da un ufficiale elevato in grado o così come del direttore di una impresa industriale,io credo debba si pretendere che egli lavori soltanto per lo Stato e per l'Impresa;e che dia al suo principale tutto ciò che egli produce intellettualmente, senza riguardo se il campo del lavoro che spetta all'Ufficio da lui diretto sia o non sia connesso con l'oggetto della invenzione.INVECE QUANDO SI TRATTI DI INVENZIONI DI IMPIEGATI O UFFICIALI CHE NON HANNO FUNZIONI DIRETTIVE GLI STESSI PRINCIPI CHE REGGONO IL RAPPORTO D'IMPIEGO VOGLIONO CHE SI ADOTTINO CRITERI PIU'CIRCOSCRITTI,giacchè in questo caso,I DOVERI DELL'UFFICIO SI ESTENDONO SOLO AGLI OBBLIGHI PARTICOLARMENTE IMPOSTI AL FUNZIONARIO DALLO SPECIALE CONTRATTO DI IMPIEGO CHE LO RIGUARDA".-

Potrà forse apparire, e sarà stata forse effettivamente questa che ha fatto una inutile divagazione giuridica, sulla considerazione che qualunque sia sil punto controverso sopraccennato,

la opinione che voglia seguirsi, non sarebbe mai applicabile all'Ingegnere Anzalone. Perchè la cessione della sua privativa industriale concernente l'apparato Micro Telefonico fu da lui stipulata liberamente, e non per obbligo che ne avesse, o che gli si fosse voluto imporre, quale Ufficiale del Genio dalla superiore Autorità Militare.

Tuttavolta ad eliminare possibili pretese ed eccezioni, mi è parsó conveniente porre in evidenza come, se mai l'Amministrazione Militare, per mantenere la fattale cessione, volesse opporre all'Ingegnere Anzalone la sua qualità di ufficiale del genio e volesse sostenere che in tale e per tale sua qualità l'apparato Micro Telefonico appartenesse ad esso, indipendentemente dalla fattale donazione, codesta deduzione ed opposizione si avesse a ritenere sotto ogni rapporto infondata. Perchè la invenzione del Micro Telefonico non fu fatta in epoca di guerra, perchè l'apparato Micro Telefonico non è un apparecchio bellico, ma strumento industriale, perchè la invenzione ed attuazione fu tutta opera sua, e tutto venne fatto fuori ed indipendentemente dalle sue funzioni di ufficiale del Genio, e quindi fuori ed indipendentemente da ogni ingerenza e da ogni e qualsiasi cooperazione, agevolazione ed ausilio da parte dell'Amministrazione militare.

C O N C L U D E N D O

Io penso che l'Ingegnere Gaetano Comm. Anzalone possa opporre la nullità della cessione - donazione del suo brevetto di privativa industriale sull'apparato micro-telefonico, da lui fatta nel giorno 30 Dicembre 1 907 all'Amministrazione Militare.

Roma, 8 novembre 1923.

F.to O. Quarta